

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	Richieste di parere parlamentare su atti del Governato .....	10
Missioni vevoli nella seduta del 28 luglio 2003 .....	3	Atti di controllo e di indirizzo .....	11
Progetti di legge (Annunzio; Ritiro di una proposta di legge; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede refe- rente) .....	3, 4	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	11
Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio; Adesione di un deputato) .....	5	<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	11
Presidenza del Consiglio dei ministri (Tra- missione di un documento) .....	5	<b>Disegno di legge di conversione S. 2343 (ap-   provato dal Senato) n. 4199</b> .....	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	6	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità) .....	12
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	9	<b>Mozioni Magnolfi ed altri n. 1-00200 e Ron-   chi ed altri n. 1-00245 sulla condanna   capitale di una cittadina nigeriana</b> .....	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	9, 10	(Sezione 1 – Mozioni) .....	14

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Proposte di legge nn. 1447-1992</b> .....	17	(Sezione 2 — Parere della I Commissione) .	18
(Sezione 1 — Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	17	(Sezione 3 — Parere della V Commissione) .	18
(Sezione 2 — Proposta emendativa riferita al titolo) .....	17	(Sezione 4 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	18
<b>Disegno di legge di conversione S. 2384 (approvato dal Senato) n. 4198</b> .....	18	(Sezione 5 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	19
(Sezione 1 — Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	18	(Sezione 6 — Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	19
		(Sezione 7 — Ordini del giorno) .....	20

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 28 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Intini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Sospiri, Stucchi, Tarditi, Tassone, Trantino,

Tremaglia, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 24 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CAPUANO: « Istituzione di sedi distaccate della seconda università di Napoli nei comuni di Acerra, Caivano e Frattamintore » (4200);

TAGLIALATELA e MARONE: « Modifica all'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di preferenza plurima nella elezione dei consigli comunali nei comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti » (4201);

SANDI ed altri: « Istituzione del Fondo a favore delle collettività montane » (4202);

COSENTINO e PERROTTA: « Istituzione del Museo della seta » (4203);

DI VIRGILIO e PALUMBO: « Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (4204);

NICOTRA ed altri: « Disposizioni in favore dei volontari che operano nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (4205);

CRISTALDI ed altri: « Agevolazioni a sostegno dell'associazionismo sportivo dilettantistico » (4206);

BOCCIA e FANFANI: « Modifiche alla disciplina in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti » (4207);

BOATO ed altri: « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno » (4208).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 25 luglio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal ministro dell'interno:*

« Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria » (4209).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Ritiro di una proposta di legge.**

Il deputato Di Virgilio, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

DI VIRGILIO ed altri: « Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile » (3852).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### **Trasmissione dal Senato.**

In data 28 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 885-B. — FINOCCHIARO ed altri;  
DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL

GOVERNO: « Misure contro la tratta di persone » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1255-1584-D).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

S. 885-B. — FINOCCHIARO ed altri;  
Disegno di legge d'iniziativa del Governo: « Misure contro la tratta di persone » (*approvato, in un testo unificato, dalla Camera, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera e ulteriormente modificato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1255-1 584-D). *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

GIRONDA VERALDI e BIONDI: « Modifica all'articolo 159 del codice penale, in materia di sospensione del corso della prescrizione » (4152) *Parere della I Commissione.*

##### *III Commissione (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001 » (4145) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, IX, X.*

##### *VII Commissione (Cultura):*

SANTULLI ed altri: « Statuto dei diritti degli insegnanti » (4091) *Parere delle Com-*

*missioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni in materia di stato giuridico degli insegnanti e di rappresentanza sindacale nelle Istituzioni scolastiche » (4095) *Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Disposizioni in materia di editoria e di diffusione della stampa quotidiana e periodica » (4163) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*VIII Commissione (Ambiente):*

NUVOLI: « Disposizioni per lo stoccaggio di scorie nucleari » (4097) *Parere delle Commissioni I, V, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*IX Commissione (Trasporti):*

MERLO: « Disposizioni per contrastare il fenomeno dell'incidentalità stradale legata all'abuso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti » (4077) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

PAGLIARINI: « Disciplina della professione di ottico optometrista » (3854) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Annuncio di una proposta di modificazione al regolamento.**

In data 24 luglio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta

di modificazione al regolamento d'iniziativa dei deputati:

TRUPIA, ZANOTTI, POLLASTRINI, LABATE, BUFFO, SASSO, GRIGNAFFINI, PISTONE, ALBERTA DE SIMONE, MONTECCHI, BOLOGNESI, MAURA COSUTTA, RAFFAELLA MARIANI, MAGNOLFI, OTTONE, MOTTA, MELANDRI, VALPIANA, TITTI DE SIMONE, PISA, ABONDANZIERI, PINOTTI, DI SERIO D'ANTONA: « Articolo 22: Istituzione della XV Commissione permanente — Diritti delle donne e pari opportunità » (doc. II, n. 11).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla giunta per il regolamento.

#### **Adesione di un deputato ad una proposta di modificazione al regolamento.**

La proposta di modificazione al regolamento, Doc. II n. 10: « Articoli 17, 17-bis e 18: Istituzione della Giunta per le garanzie parlamentari » presentata dai deputati Finocchiaro, Violante, Fassino, Siniscalchi, Bonito, Montecchi, Leoni e Cordoni (annunciata nella seduta del 23 giugno 2003), è stata successivamente sottoscritta dal deputato Valter Bielli.

#### **Trasmisione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 luglio 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2003, con il quale è autorizzata la variazione dell'oggetto dell'intervento in favore del Consorzio di Bonifica Destra Piave (Treviso), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre

2001, recante ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione stabile per l'anno 2001.

Tale comunicazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

### **Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 240 del 30 giugno 2003 – 15 luglio 2003 (doc. VII, n. 330), con la quale:

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267 (Disciplina del fallimento, dei concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e degli articoli 6 e 8 del medesimo regio decreto, sollevate, in riferimento entrambe all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, rispettivamente dalla Corte d'appello di Venezia e dal tribunale di Saluzzo;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 241 del 30 giugno 2003 – 15 luglio 2003 (doc. VII, n. 331), con la quale:

dichiara che spetta allo Stato provvedere alla rinnovazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;

*alla VI Commissione permanente (Finanze).*

Sentenza n. 242 del 30 giugno 2003 – 15 luglio 2003 (doc. VII, n. 332), con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia del 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, agli articoli 1, 4, 5 e 6 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'articolo 117, nono comma, della Costituzione.

*alla III Commissione permanente (Affari esteri).*

Sentenza n. 263 del 3 – 22 luglio 2003, (doc. VII, n. 335), con la quale:

*a)* dichiara che non spettava alla Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria, senza una valutazione del caso concreto che tenesse conto, oltre che dell'interesse alla speditezza del processo, dell'interesse della Camera dei deputati alla partecipazione del suo componente allo svolgimento delle attività parlamentari, negare la validità dell'impedimento addotto a giustificazione dell'assenza dell'imputato componente della Camera medesima; e conseguentemente;

*b)* annulla l'impugnata ordinanza 16 novembre 1998 della Corte d'assise di primo grado di Reggio Calabria;

*alle Commissioni riunire I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

Sentenza n. 264 del 3 – 22 luglio 2003 (doc. VII, n. 336), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) e dell'articolo 31 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 265 del 3 – 22 luglio 2003 (doc. VII, n. 337), con la quale:

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del ministro dell'ambiente 3 aprile 2000 (Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/1409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CE), nonché all'atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei siti di importanza comunitaria;

dichiara estinto per rinuncia accettata dalla controparte il processo relativo al ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla regione Emilia-Romagna nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del ministro dell'ambiente 3 aprile 2000, nonché all'atto, avente estremi non noti, con cui il Ministero dell'ambiente ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei siti di importanza comunitaria;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

Sentenza n. 266 del 3-22 luglio 2003, (doc. VII, n. 338), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) sollevata, in riferimento all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Venezia sezione IV penale;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Sentenza n. 267 del 3-22 luglio 2003 (doc. VII, n. 339), con la quale:

dichiara che non spetta allo Stato vincolare le province autonome di Trento e di Bolzano, nella concessione ed erogazione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al rispetto del livello e dei requisiti di accesso previsti « dai relativi regolamenti attuativi »; annulla, di conseguenza, l'articolo 23 del decreto del Ministero per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 (Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, a, 448), limitatamente alle parole « e dai relativi regolamenti attuativi », nella parte in cui si applica alle province autonome di Trento e Bolzano;

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali).*

Sentenza n. 276 dell'8-24 luglio 2003 (doc. VII, n. 342), con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione alla sentenza della Corte di cassa-

zione, sezione terza penale, del 23 gennaio 2001, n. 204;

*alla VIII Commissione permanente (Ambiente).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguente sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

con lettera in data 15 luglio 2003:

sentenza n. 239 del 30 giugno 2003-15 luglio 2003 (doc. VII, n. 329), con la quale:

riuniti i giudizi,

dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 120, comma 2, e 130, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevedono la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura;

*alla IX Commissione permanente (Trasporti).*

Con lettera in data 18 luglio 2003:

Sentenza n. 253 del 2 luglio 2003-18 luglio 2003 (doc. VII, n. 333), con la quale:

*a*) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale;

*b*) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 219, primo e terzo comma, del codice penale (Assegnazione a una casa di cura e di custodia), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Genova;

*alla II Commissione permanente (Giustizia).*

Con lettera in data 22 luglio 2003:

Sentenza n. 262 del 3-22 luglio 2003 (doc. VII, n. 334), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 dalla legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della sezione disciplinare;

*alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).*

Con lettera in data 24 luglio 2003:

Sentenza n. 274 dell'8-24 luglio 2003 (doc. VII, n. 340), con la quale:

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, della legge della regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11 (Norme varie in materia di personale regionale e modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 81 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, lettere *b*), *d*) ed *e*), della legge della regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11;

*alla XI Commissione permanente (Lavoro).*

Con lettera in data 24 luglio 2003:

Sentenza n. 275 dell'8-24 luglio 2003 (doc. VII, n. 341), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco;

*alla XII Commissione permanente (Affari sociali).*

#### **Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte di conti, con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 47, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la deliberazione, emessa nell'adunanza del 20 marzo 2003, con la quale la Corte riferisce in ordine alla certificazione non positiva al contratto collettivo, sottoscritto dalle parti in data 13 maggio 2003, riguardante il comparto università (biennio economico 2000-2001).

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti – sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 25 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, la deliberazione del 16 luglio 2003 con la cui la Corte stessa ha approvato la relazione, sulla gestione della Cassa depositi e prestiti per l'anno 2002 (doc. XLVII-bis n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) in l.c.a. per l'esercizio 2002.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 180).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

#### **Trasmissione dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 17 luglio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alle mozioni FIORONI ed altri n. 1/00110, RAISI ed altri n. 1/00211 e CÈ ed altri n. 1/00213,

modificate, accolte dal Governo e approvate nella seduta dell'Assemblea del 29 maggio 2003, concernenti il commercio equo e solidale.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura, scienza ed istruzione) e X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), competenti per materia.

#### **Trasmissione al ministro per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione, riferita all'anno 2002, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 25 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui al predetto decreto-legge n. 49 del 2003, di riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (265).

Tale richiesta è stata assegnata, in data 25 luglio 2003, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 14 agosto 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (266).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 settembre 2003.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 2002, n. 180, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (267).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 settembre 2003.

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**ERRATA CORRIGE**

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 24 luglio 2003, pagina 2, prima colonna, sesta riga, dopo il nome: « Brancher », inserire il seguente: « Brugger ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2343 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 143, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI VERSAMENTO E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, DI FONDAZIONI BANCARIE E DI GARE INDETTE DALLA CONSIP S.P.A. (APPROVATO DAL SENATO) (4199)**

**(A.C. 4199 — Sezione 1)**

**QUESTIONI PREGIUDIZIALI  
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ**

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip s.p.a.;

la legge n. 400 del 1988, all'articolo 15, limitandosi in questo caso a esplicitare una concezione immanente alla concezione che il testo costituzionale ha della decretazione d'urgenza, precisa che il contenuto dei decreti-legge deve essere omogeneo;

il suddetto carattere di omogeneità non può essere rinvenuto in un decreto che disciplina argomenti tanto disparati,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento per violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

**n. 1.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Cusumano, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti, Pinza, Santagata, Stradiotto, Montecucullo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame, che modifica l'articolo 6, lettera a), del decreto legge n. 282 del 2002, prevede per tutte le operazioni di rimpatrio e regolamentazione effettuate entro il 30 settembre 2003, il pagamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo relativo alle attività indicate nella dichiarazione riservata;

in precedenza l'aliquota veniva differenziata a seconda che il pagamento fosse avvenuto prima o dopo il 16 aprile 2003: per quelle antecedenti a tale data l'aliquota era del 2,5 per cento mentre per quelle avvenute successivamente era pari al quattro per cento;

il testo approvato dal Senato abroga il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame, il quale imponeva la restituzione della differenza tra la somma pari al quattro per cento delle attività indicate e la somma pari alla nuova aliquota dovuta, a favore di chi aveva aderito dopo il 16 aprile 2003;

in questa maniera si crea una irragionevole disparità a danno dei soli cittadini che hanno aderito nella finestra temporale aperta dopo il 16 aprile e chiusa con l'entrata in vigore della legge di conversione: essi sono stati gli unici a pagare il quattro per cento delle attività indicate; viceversa quelli che hanno ade-

rito tra l'entrata in vigore della legge di conversione e il 30 settembre 2003, termine ultimo per aderire allo « scudo fiscale », hanno pagato solo il 2,5 per cento, con palese violazione del principio di uguaglianza;

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento per violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

**n. 2.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Cusumano, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti, Pinza, Santagata, Stradiotto, Montecucollo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1, la definizione di adempimenti ed obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, e 14 della legge n. 289 del 2002;

il decreto-legge n. 59 del 2003 differiva al 16 maggio 2003 il termine per eseguire i versamenti relativi alla definizione degli adempimenti tributari di cui ai suddetti articoli;

il decreto-legge n. 59 del 2003 non è stato convertito in legge ed è di conseguenza decaduto;

sulla base del suddetto decreto, l'Agenzia delle entrate aveva emanato un decreto del 15 aprile 2003, che fissava al 16 giugno 2003 il termine ultimo per la trasmissione telematica delle dichiarazioni;

il decreto-legge in esame, quindi, è finalizzato a colmare il vuoto normativo arrecato dalla mancata conversione di un precedente decreto-legge e intende pertanto proporre una reiterazione surrettizia del decreto decaduto, evitando di contraddire esplicitamente i severi requisiti posti alla reiterazione dei decreti da parte della Corte costituzionale a partire dall'articolo 77 della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento per violazione dell'articolo 77 della Costituzione.

**n. 3.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Cusumano, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Giachetti, Pinza, Santagata, Stradiotto, Montecucollo.

**MOZIONI MAGNOLFI ED ALTRI N. 1-00200 E RONCHI ED  
ALTRI N. 1-00245 SULLA CONDANNA CAPITALE DI UNA  
CITTADINA NIGERIANA**

**(Sezione 1 – Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

il 22 marzo 2002 il tribunale di Bakori, nello Stato nigeriano di Katsina, nel quale all'inizio del 2000 è stata introdotta la *sharia*, ha condannato in primo grado Amina Lawal Kurami alla lapidazione per aver avuto una figlia al di fuori del matrimonio;

l'esecuzione della condanna, ratificata dalla stessa Corte suprema della Nigeria, sarebbe stata rinviata dalla stessa Corte di alcuni mesi, per consentire ad Amina Lawal di portare a compimento l'allattamento della propria bambina;

il 3 giugno 2003 era prevista la sentenza d'appello, che avrebbe potuto confermare l'esecuzione della condanna;

il 28 marzo 2003 l'analoga triste storia di Safiya Hussaini – come Amina condannata alla lapidazione per adulterio – si è conclusa positivamente, anche a seguito di una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale, con il suo proscioglimento da parte della corte d'appello dello Stato di Sokoto;

i nuovi codici penali basati sulla *sharia* introdotti nella Nigeria settentrionale prevedono la pena di morte per reati quale l'adulterio e comminano pene inumane e crudelissime, come le frustate e le amputazioni, in piena violazione degli atti

sanciti a livello internazionale sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo nigeriano, affinché la condanna alla pena capitale eventualmente comminata ad Amina Lawal non venga eseguita;

a sollecitare le organizzazioni internazionali e comunitarie perché promuovano la piena affermazione dei diritti umani in Nigeria;

a proporre e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali di cui l'Italia fa parte, azioni concrete per l'abolizione della pena di morte in tutti i Paesi del mondo.

(1-00200) « Magnolfi, Amici, Baldi, Bersani, Bimbi, Boccia, Bonito, Cima, Maura Cossutta, Titti De Simone, Di Serio D'Antona, Finocchiaro, Franceschini, Grillini, Innocenti, Labate, Licastro Scardino, Lucidi, Raffaella Mariani, Francesca Martini, Mazzoni, Montecchi, Motta, Paoletti Tangheroni, Pinotti, Spini, Villetti, Zanella, Pollastrini, Giachetti ».

(29 aprile 2003)

La Camera,

premessi che:

la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, il Patto sui diritti civili e politici del 1966 e le Convenzioni regionali sui diritti umani affermano il valore universale della vita umana e del diritto all'integrità fisica;

nel 1989 è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il II protocollo facoltativo al Patto sui diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte;

la tutela del diritto alla vita ed il rifiuto della pena di morte fanno parte della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e di specifiche risoluzioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;

dal 1999 alcuni Stati settentrionali della Repubblica federale di Nigeria hanno adottato la legge islamica della *sharia*, che prevede punizioni corporali severe, tra cui il taglio della mano per i ladri e la lapidazione delle adultere;

l'adozione della *sharia* ha provocato scontri sanguinosi nelle zone interessate a seguito dell'opposizione all'introduzione della stessa nei codici penali da parte dei cittadini di fede non musulmana;

i nuovi codici penali basati sulla *sharia* sono in piena violazione degli atti sanciti a livello internazionale sui diritti umani, tra cui la Convenzione contro la tortura e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, entrambi ratificati dalla stessa Nigeria;

nel marzo 2002, dopo che alcuni Ministri federali si erano pubblicamente espressi in questo senso, il Governo federale nigeriano ha decretato che la legge islamica, la *sharia*, è incostituzionale e pertanto incompatibile con l'ordinamento federale nigeriano;

il 22 marzo 2002, nello Stato nigeriano di Katsina, in cui nel 2000 è stata introdotta la *sharia*, il tribunale di Bakori ha condannato in primo grado Amina Lawal Kurami alla lapidazione per aver avuto una figlia al di fuori dei vincoli del matrimonio;

la condanna, ratificata dalla stessa Corte suprema della Nigeria, è stata rinviata dalla stessa Corte di due mesi per consentire ad Amina Lawal di portare a compimento l'allattamento della propria bambina, che, secondo i giudici nigeriani, costituisce la prova stessa dell'adulterio;

il 3 giugno 2002 la Corte superiore d'appello della *sharia* di Katsina ha nuovamente rinviato l'udienza, inizialmente fissata per il 25 marzo, al 27 agosto 2003. L'udienza è stata rinviata, come era già successo per il primo rinvio, perché non è stato raggiunto il *quorum* dei giudici (cinque) necessario per conferire al dibattimento piena validità legale;

per tale data è prevista la sentenza d'appello che potrebbe confermare l'esecuzione della condanna;

il 28 marzo 2003 l'analoga triste storia di Safiya Hussaini — come Amina condannata alla lapidazione per adulterio — si è conclusa positivamente, anche a seguito di una vasta mobilitazione dell'opinione pubblica internazionale, con il suo proscioglimento da parte della Corte d'appello dello Stato di Sokoto;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie nei confronti del Governo nigeriano, affinché la condanna capitale eventualmente comminata ad Amina Lawal non sia eseguita;

a promuovere e sostenere, presso tutte le sedi istituzionali comunitarie e internazionali, gli atti necessari per l'abolizione della *sharia* dai codici penali nigeriani e a far rispettare gli impegni firmati dalla Nigeria con gli accordi internazionali in materia di diritti dell'uomo;

a promuovere e sostenere, in tutte le sedi comunitarie e internazionali, azioni, anche di sensibilizzazione, per l'abolizione della pena di morte in tutti i Paesi del mondo.

(1-00245) « Ronchi, Landolfi, Cannella, Angela Napoli, Lamorte, Malgieri, Franz, Gamba, Menia,

Migliori, Saglia, Alberto Giorggetti, Catanoso, Raisi, Saia, Delmastro Delle Vedove, Landi di Chiavenna, Buontempo, Gianni Mancuso, Fatuzzo, Ghiglia, La Starza, Merroi, Luigi Martini ».

(21 luglio 2003)

**TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MARIO PEPE ED ALTRI E COLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI REVISIONE DEI PROCESSI PENALI A SEGUITO DI SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (1447-1992)**

**(A.C. 1447 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Norma transitoria).*

1. La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO**

**ART. 2.**

*(Norma transitoria).*

**SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO**

**2. 6 DELLA COMMISSIONE**

*All'emendamento 2. 6 della Commissione, comma 1-bis, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.*

**0. 2. 6. 1.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**1-bis.** Per i procedimenti in corso, ovvero già definiti al momento di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione non può essere proposta se la prova è stata formata legittimamente secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.

**2. 6.** La Commissione.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

**2.** La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.

**2. 5.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Finocchiaro, Bonito, Carboni.

**(Approvato)**

**(A.C. 1447 - Sezione 2)**

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL TITOLO DEL TESTO UNIFICATO**

*Al titolo, sopprimere le parole: dei processi penali.*

**Tit. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2384 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, N. 159, RECANTE DIVIETO DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ARACNIDI ALTAMENTE PERICOLOSI PER L'UOMO (APPROVATO DAL SENATO) (4198)**

**(A.C. 4198 - Sezione 1)**

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA  
INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA  
SEDUTA

*Al comma 1, dopo le parole: aracnidi selvatici aggiungere le seguenti: cani delle praterie, rane per le quali non esiste antidoto alla trasmissione del loro veleno.*

- 1. 1.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

**(A.C. 4198 - Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4198 - Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 1.01 Bindi e 1.02 Battaglia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 4198 - Sezione 4)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.

2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 4198 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e successive modificazioni »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

(A.C. 4198 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, dopo le parole: aracnidi selvatici aggiungere le seguenti: cani delle praterie, rane per le quali non esiste antidoto alla trasmissione del loro veleno.

1. 1. Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, stabilisce, con proprio decreto, individua ed elenca gli esemplari e le specie di cui al comma 1 pericolose per l'incolumità pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e della Convenzione firmata a Washington il 3 marzo 1973, sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

1. 3. Zanella, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con proprio decreto il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, identifica

le specie animali pericolose di cui al comma 1 assoggettate alla presente disciplina.

**1. 4.** Battaglia, Ruzzante.

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: all'ufficio territoriale del governo aggiungere le seguenti: nonché all'ufficio preposto della regione territorialmente competente.*

**1. 5.** Battaglia, Ruzzante.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.*

**1. 6.** Battaglia, Ruzzante.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.*

**1. 2.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*3-bis.* Sono fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni regionali di disciplina della circolazione di specie animali pericolose per una maggiore tutela della salute pubblica.

**1. 7.** Battaglia, Ruzzante.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, adotta un decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, finalizzato all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute

pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle specie pericolose presenti sui territorio nazionale.

**1. 01.** Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**ART. 1-bis.** — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e delle politiche agricole e forestali, adotta un decreto interministeriale d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, finalizzato all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle specie pericolose presenti sul territorio nazionale.

**1. 02.** Battaglia.

**(A.C. 4198 — Sezione 7)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4198 concernente « Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 2003, recante divieto e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo »;

considerato:

che con tale decreto si intende colmare un vuoto normativo nella vigente disciplina relativa alla commercializzazione ed alla detenzione di specie potenzialmente pericolose per l'incolumità e salute pubblica;

che l'attuale normativa individua, come pericolose per la salute e l'incolu-

mità del pubblico, solo poche specie di animali appartenenti alla classe reptilia e mammalia (rettili e mammiferi);

considerato, inoltre, che l'elenco degli animali pericolosi riportato nel decreto del ministro dell'ambiente, adottato di concerto con i ministri dell'interno, della salute e delle politiche agricole in data 19 aprile 1996, in riferimento al regolamento (CE) n. 338 del 1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, non è più attuale ed esaustivo a causa del recente e abnorme sviluppo del commercio di animali esotici;

valutato che tale commercializzazione ha causato la sempre maggiore presenza sul nostro territorio di numerose specie di animali sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica in quanto portatrici di malattie ed infezioni e problemi sanitari apparsi, anche recentemente, in quei paesi che maggiormente esportano fauna esotica in Italia;

considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario rivedere e rinnovare le classi di animali ritenute pericolose alla luce dell'odierna maggiore circolazione e diffusione,

impegna il Governo:

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione degli animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione a causa degli oggettivi rischi connessi a tale attività, prevista alle lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, mentre tale esenzione resta valida ai fini di ricerca e studi scientifici;

si impegna, inoltre il Ministero della salute:

ad adottare, d'intesa con i ministri dell'interno, delle politiche agricole e dell'ambiente, un decreto che provveda all'individuazione e all'elencazione di tutte le specie animali ritenute pericolose per

l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia.

9/4198/1. Gianni Mancuso, Palumbo, Taborelli, Minoli Rota, Di Virgilio, Stagno d'Alcontres, Castellani, Porcu, Schmidt, Lucchese, Lisi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 159 del 2003 concernente il divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;

rilevato che l'attuale elenco degli animali pericolosi, riportato nel decreto del ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il ministro dell'interno, della salute e delle politiche agricole del 19 aprile 1996, non risulta essere più attuale ed esaustivo a causa del recente ed ampio sviluppo del commercio di animali esotici;

che tale commercializzazione sta causando una rilevante presenza nel nostro paese di numerose specie animali, sicuramente pericolose per la salute e l'incolumità pubblica, a seguito di infezioni e problemi sanitari manifestatesi recentemente a seguito di importazione di fauna esotica, che implicano di conseguenza la revisione e l'elencazione di più ampie classi di animali ritenute pericolose,

impegna il Governo

ad abolire con propri provvedimenti la deroga al divieto di detenzione di animali giudicati pericolosi ed inseriti nell'elenco di cui sopra, tenuti a fini ludici, di esposizione o spettacoli in genere a causa degli oggettivi rischi connessi a tali attività, previste alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992 n. 150, ritenendosi valida l'esenzione ai fini di ricerca e studi scientifici;

ad adottare, da parte del ministro della salute, di concerto con i ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto che provveda all'in-

dividuazione e all'elencazione di tutte le specie animali, ritenute pericolose per l'incolumità pubblica, nonché ad istituire un'anagrafe delle stesse specie pericolose presenti in Italia.

9/4198/2. Labate, Battaglia, Bindi, Maura  
Cossutta, Zanella.